SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.ne CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 5 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.ne CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 23 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE e FABI/SADCADEP.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 4 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE, FABI/SADCADEP, SAD/AIMA, CISL-VVF e UIL-VVF.

Da 96A6166 a 96A6168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 settembre 1996.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale di proroga dell'11 agosto 1992 (decorrenza 3 agosto 1992), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1992;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 7 settembre 1994 (decorrenza 3 agosto 1994) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1994;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di isolamento internazionale dell'Iraq, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 3 agosto 1990;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 3 agosto 1996.

Roma, 11 settembre 1996

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

96A6329

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 luglio 1996.

Direttive organizzative concernenti l'Ufficio centrale mobilitazione del Ministero.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, che istituisce, anche in tempo di pace, gli uffici centrali di mobilitazione civile presso ogni Ministero;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 11 maggio 1963, n. 6/T, con cui l'Ufficio centrale mobilitazione veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero con l'incarico di curare le funzioni di cui all'art. 12 della legge n. 415 del 1940 anche nei confronti delle ferrovie dello Stato e dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile del 6 giugno 1967, n. 1/M, con cui sono state estese le funzioni dell'Ufficio centrale mobilitazione anche all'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale sono stati trasformati in società per azioni alcuni enti pubblici economici e dettate norme per la trasformazione di altri enti da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 1, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile e, contestualmente è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri;

Ritenuta l'urgenza, a seguito dell'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, di precisare nuovi criteri fondamentali di organizzazione dell'Ufficio centrale mobilitazione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, n. 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (così come richiamato dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993), che prevede la possibilità di adottare direttive in materia di principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevede, tra l'altro, che gli atti di organizzazione recanti i principi fondamentali di organizzazione degli uffici siano soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio centrale mobilitazione, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940, n. 415, permane alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le funzioni svolte dal predetto Ufficio sono estese anche agli uffici del Ministero appartenenti al settore della ex Marina mercantile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1996

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 154

96A6328

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Serrese - Società cooperativa agricola a r.l.», in Serre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Serrese - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Serre (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Serrese - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Serre (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Mario Gentile in data 6 febbraio 1969, rep. n. 3892, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Pilone Maurizio, nato a Napoli il 21 ottobre 1955 e residente in largo Dogana Regia, 15, Salerno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6322

DECRETO 16 settembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Coiné - Società cooperativa a r.l.» già società cooperativa turistica «Turismo Lucano a r.l.», in Nova Siri Scalo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 febbraio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Coiné - Società cooperativa a r.l.» già società cooperativa turistica «Turismo Lucano a r.l.», con sede in Nova Siri Scalo (Matera), dalla quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Coiné - Società cooperativa a r.l.» già società cooperativa turistica «Turismo Lucano a r.l.», con sede in Nova Siri Scalo (Matera), costituita per rogito notaio dott. Gabriele Giustiniani in data 17 marzo 1981, rep. n. 7699, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964 con studio in via Giuseppe Palumbo n. 3, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6390

DECRETO 16 settembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Riviera Market» - Società cooperativa a r.l., in Barbarano Vicentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Riviera Market» - Società cooperativa a r.l., con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Riviera Market» - Società cooperativa a r.l., con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. proc. Giuseppe Feriani in data 29 novembre 1978, rep. n. 34348, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Umberto Pendini, nato a Padova il 17 giugno 1944 e residente a Rubano (Padova), in via Gatari n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6391

DECRETO 18 settembre 1996.

Estinzione della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, ente morale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1448;

Visto, in particolare, l'art. 53 dello statuto della Cassa, il quale dispone che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla Cassa medesima;

Vista la relazione prot. n. 44 del 18 luglio 1995, con la quale il presidente ha illustrato la situazione di strutturale squilibrio finanziario della Cassa;

Considerato che tale squilibrio, determinato da una drastica contrazione delle entrate contributive in conseguenza dell'abolizione dell'addizionale tariffaria sul movimento delle merci nel porto, impedisce alla Cassa di erogare le prestazioni dovute;

Constatata, pertanto, l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari;

Visto il parere degli uffici tecnici del Ministero;

Visto l'art. 7 dello statuto della Cassa, concernente la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

Vista la copia della deliberazione in data 30 aprile 1996, autenticata dal comune di Savona, con cui il consiglio di amministrazione ha deliberato di addivenire allo scioglimento della Cassa;

Visto l'art. 54 dello statuto della Cassa, nonché gli articoli 27, 29 e 30 del codice civile e gli articoli da 11 a 21 delle relative disposizioni di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, con sede in Savona, corso Mazzini, 16/1, è estinta con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Per le attività di realizzazione dell'attivo e di estinzione del passivo, che si svolgeranno secondo le procedure indicate dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, è nominato commissario liquidatore il sig. Giulio Svetoni, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa, in corso Mazzini, 16/1 - Savona.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza sulla procedura di liquidazione è composto dai seguenti membri:

dott. Raffaele Covone;

rag. Pellegrino Cascetta;

dott. Giuseppe Persico.

Art. 4.

Il compenso del commissario liquidatore ed il rimborso delle spese per i membri del comitato di sorveglianza saranno determinati dal tribunale competente per i provvedimenti relativi alla liquidazione di cui all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Roma, 18 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6323

DECRETO 24 settembre 1996.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1993;

Vista la nota n. 10/1/6035 del 6 agosto 1996, con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione n. 1099 del 26 luglio 1996, concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa dei premi stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella, che, vistata, forma parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE.

		Premio annuo
I - Apparecchi radiologici.		
A) *Di diagnostica:*		
1) installazione presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	1.676.000
2) installati presso consorzi antitubercolari	»	1.317.000
3) installati presso studi privati di radiologia	»	728.000
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	736.000
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	L.	94.000
6) installati presso studi privati di medici veterinari	»	94.000
B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):		
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	1.473.000
2) installati presso studi privati	»	363.000
II - Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 19 luglio 1967, e successive modificazioni o integrazioni).		
1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I):		
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370 megabecquerel	L.	42.000
oltre 370 megabecquerel	»	180.000
2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II):		
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 3700 megabecquerel	»	4.800
olte 3700 megabecquerel	»	120.000
3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III):		
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 37.000 megabecquerel	»	480
oltre 37.000 megabecquerel	»	180.000
4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV):		
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370.000 megabecquerel	»	60
oltre 370 000 megabecquerel	»	120.000

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

96A6404

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.197 miliardi;

Considerato che il 1° ottobre 1996 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996 emessi con decreto ministeriale del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio e 13 e 26 agosto e 11 settembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 9% - 1° ottobre 1993/1996, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 20.203.900.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9% di scadenza 1° ottobre 1996, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996 ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 3 ottobre 1996.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 9%, di scadenza 1° ottobre 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1996; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse netti per novanta giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° ottobre 1996, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° ottobre 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inscrire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6406

DECRETO 24 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.197 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori

«specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6405

DECRETO 24 settembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.197 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 7,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti; potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 settembre 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui

risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per 17 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 ottobre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 7,75% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 17 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 7,75% 15 settembre 1996-2001. Dette operazioni avranno inizio il 2 ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i Servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6408

DECRETO 24 settembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.197 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,50% 1° ottobre 1996-1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996-1999, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 7,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 ottobre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 7,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 7,50% 1° ottobre 1996/1999. Dette operazioni avranno inizio il 2 ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 agosto 1996.

Modificazioni alle ordinanze n. 26 e n. 27 del 6 agosto 1996. (Ordinanza n. 50).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Viste le proprie ordinanze n. 26 e n. 27 del 6 agosto 1996 con le quali si affidavano incarichi di studio e progettazione dei lavori necessari alla viabilità di fondovalle nella zona di Fornovolasco — comune di Vergemoli — allo Studio tecnico di architettura e ingegneria ed allo Studio associato Geodes, ambedue con sede in Castelnuovo Garfagnana;

Considerato che per mero errore materiale il compenso da corrispondere agli studi di cui sopra è stato indicato nelle predette ordinanze al netto di IVA e contributi alla Cassa di previdenza, mentre è da considerare comprensivo di IVA e contributi, come correttamente indicato nello schema di convenzione allegato alle ordinanze medesime;

Considerato che conseguentemente le ordinanze n. 26 e n. 27 del 6 agosto 1996 devono essere rettificate nella narrativa e nel dispositivo;

Ordina:

1. L'ordinanza n. 26 del 6 agosto 1996 è modificata al punto 9 della narrativa come segue: «Valutato di determinare in L. 91.345.998 l'ammontare del compenso complessivo da corrispondere quanto a L. 68.032.177 allo S.T.A.I., quanto a L. 23.313.821 allo Studio Geodes».

2. L'ordinanza n. 26 del 6 agosto 1996 è modificata al punto 2 del dispositivo come segue: «Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 91.345.998 compresa IVA e contributi alla Cassa di previdenza, di cui L. 68.032.177 per lo S.T.A.I. e L. 23.313.821 per lo Studio Geodes».

3. L'ordinanza n. 27 del 6 agosto 1996 è modificata al punto 10 della narrativa come segue: «Valutato di determinare in L. 313.831.406 l'ammontare del compenso complessivo da corrispondere quanto a L. 267.201.007 allo S.T.A.I., quanto a L. 46.630.339 allo Studio Geodes».

4. L'ordinanza n. 27 del 6 agosto 1996 è modificata al punto 2 del dispositivo come segue: «Per il suddetto incarico è stabilito un compenso di L. 313.831.406 comprensivo di IVA e contributi alla Cassa di previdenza, di cui L. 267.201.007 per lo S.T.A.I. e L. 46.630.399 per lo Studio Geodes».

5. È confermato il testo delle ordinanze n. 26 e n. 27 del 6 agosto 1996 per la parte non modificata dalla presente ordinanza.

Firenze, 27 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6331

ORDINANZA 29 agosto 1996.

Piano degli interventi relativi al progetto n. 131 in comune di Stazzema. Progetto dei lavori di sistemazione idraulica e di protezione dalle cadute di massi nel parcheggio di Ruosina. Presa d'atto. (Ordinanza n. 51).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Viste l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

progetto dei lavori di sistemazione idraulica e di protezione caduta massi nel parcheggio di Ruosina - Comune di Stazzema per l'importo di L. 90.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Stazzema — ente attuatore — approvato dalla giunta comunale con atto n. 260 del 27 agosto 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto dei lavori di sistemazione idraulica e di protezione caduta massi nel parcheggio di Ruosina predisposto dal comune di Stazzema — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	68.638.000
B - Somme a disposizione per:		
b.1 - IVA sui lavori in ragione del 19%	»	13.041.220
b.2 - Spese tecniche	»	5.820.780
b.3 - per spostamento palo ENEL	»	2.500.000
Importo totale di progetto	L.	90.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 29 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6332

ORDINANZA 30 agosto 1996.

Intervento n. 30. «Torrente Turrite di Gallicano. Interventi di protezione dell'abitato di Fornovolasco». (Ordinanza n. 52).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata un'integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

«Torrente Turrite di Gallicano - interventi di protezione abitato di Fornovolasco» per un importo di L. 1.200.000.000;

Vista la richiesta avanzata dal comune di Vergemoli, con nota n. 2592 del 27 agosto 1996 di ammissione al finanziamento di interventi eseguiti in quanto urgenti ed improrogabili;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal sindaco del comune di Vergemoli e l'ordinanza del sindaco n. 55 in data 28 luglio 1996;

Vista la perizia rimessa dallo stesso comune per un importo complessivo di L. 84.959.000;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere ai predetti lavori, nonché l'ammissibilità dei medesimi nell'intervento «Torrente Turrite di Gallicano - interventi di protezione abitato di Fornovolasco» compreso sul piano;

Ordina:

1. Di prendere atto dei lavori di somma urgenza disposti dal sindaco del comune di Vergemoli di cui alla perizia allegata e per l'importo di L. 84.959.000, così distribuito:

A - Lavori	L.	77.133.500
B - Somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 10%	»	7.713.350
b.2 - per arrotondamento	»	112.150
Importo totale	L.	84.959.000

2. Di ammettere i lavori indicati al precedente punto 1, quale primo stralcio dell'intervento n. 30 «Torrente Turrite di Gallicano - interventi di protezione dell'abitato di Fornovolasco».

Del finanziamento dell'intervento per L. 1.200.000.000, restano pertanto disponibili L. 1.115.041.000.

Firenze, 30 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6333

ORDINANZA 30 agosto 1996.

Intervento n. 44. «Ripristino della rete fognaria in frazione di Fornovolasco del comune di Vergemoli». Primo stralcio per intervento di somma urgenza. (Ordinanza n. 53).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata un'integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996;

Rilevato che nel piano e stato incluso il seguente intervento:

«Ripristino della rete fognaria in frazione di Fornovolasco del comune di Vergemoli», per un importo di L. 600.000.000;

Vista la richiesta avanzata dal comune di Vergemoli, ente attuatore del progetto sopraindicato, con nota n. 2592 del 27 agosto 1996, di ammissione al finanziamento di interventi eseguiti in quanto urgenti ed improrogabili;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal sindaco del comune di Vergemoli e l'ordinanza del sindaco n. 55 in data 23 luglio 1996;

Vista la perizia rimessa dallo stesso comune per un importo complessivo di L. 50.000.000;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere ai predetti lavori, nonché l'ammissibilità dei medesimi nell'intervento «Ripristino della rete fognaria in frazione di Fornovolasco» compreso nel piano;

Ordina:

1. Di prendere atto dei lavori di somma urgenza disposti dal sindaco del comune di Vergemoli di cui alla perizia allegata e per l'importo di L. 50.000.000, così distribuito:

A - Lavori	L. 32.924.500
B - Somme a disposizione:	
b.1) per IVA 10%	» 3.292.450
b.2) per acquisto materiali ed esecuzione lavori in economia diretta	» 13.783.050
Importo totale . . .	L. 50.000.000

2. Di ammettere i lavori indicati al precedente punto 1, quale primo stralcio dell'intervento n. 14 «Ripristino della rete fognaria in frazione Fornovolasco del comune di Vergemoli».

Del finanziamento dell'intervento per L. 600.000.000, restano pertanto disponibili L. 550.000.000.

Firenze, 30 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6334

ORDINANZA 30 agosto 1996.

Intervento n. 43. «Ripristino dell'acquedotto nella frazione di Fornovolasco del comune di Vergemoli». Primo stralcio per intervento di somma urgenza. (Ordinanza n. 54).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata un'integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

«Ripristino dell'acquedotto in frazione Fornovolasco», per un importo di L. 360.000.000;

Vista la richiesta avanzata dal comune di Vergemoli, ente attuatore del progetto sopraindicato, con nota n. 2592 del 27 agosto 1996, di ammissione al finanziamento di interventi eseguiti in quanto urgenti ed improrogabili;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal tecnico del comune di Vergemoli e l'ordinanza del sindaco n. 55 in data 23 luglio 1996;

Vista la perizia rimessa dallo stesso comune per un importo complessivo di L. 6.000.000;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere ai predetti lavori, nonché l'ammissibilità dei medesimi nell'intervento «Ripristino dell'acquedotto in frazione Fornovolasco» compreso nel piano;

Ordina:

1. Di prendere atto dei lavori di somma urgenza disposti dal sindaco del comune di Vergemoli di cui alla perizia allegata e per l'importo di L. 6.000.000, così distribuito:

A - Lavori	L.	4.492.000
B - Somme a disposizione:		
b.1) per IVA 10%	»	449.200
b.2) per acquisto materiali	»	1.058.000
Importo totale	L.	6.000.000

2. Di ammettere i lavori indicati al precedente punto 1, quale primo stralcio dell'intervento n. 43 «Ripristino dell'acquedotto in frazione Fornovolasco del comune di Vergemoli».

Del finanziamento dell'intervento per L. 360.000.000, restano pertanto disponibili L. 354.000.000

Firenze, 30 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6335

ORDINANZA 3 settembre 1996.

Piano degli interventi relativi al progetto n. 149 della regione Toscana - progetto «Fiumi puliti». Torrente Montignoso. Presa d'atto. (Ordinanza n. 55).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

progetto «Fiumi puliti». Torrente Montignoso, per l'importo di L. 1.000.000.000;

Visto il progetto presentato dalla regione Toscana — ente attuatore — approvato dal dirigente ing. Quirino Capuzzi del genio civile di Massa Carrara;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Fiumi puliti». Torrente Montignoso predisposto della regione Toscana - Ufficio del genio civile di Massa Carrara — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	770.318.000
B - Somme a disposizione per:		
b.1) per IVA sui lavori in ragione del 19%	»	159.663.866
b.2) per opere ed imprevisti	»	70.018.134
Importo totale di progetto	L.	1.000.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 3 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6336

ORDINANZA 3 settembre 1996.

Piano degli interventi relativi al progetto n. 202. Comune di Careggine. Opere di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali a seguito del nubifragio del 19 giugno 1996. (Ordinanza n. 56).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata un'integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comune di Careggine - Opere di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali a seguito del nubifragio del 19 giugno 1996, per l'importo di L. 365.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Careggine - ente attuatore — approvato dalla Giunta comunale con atto n. 103 dell'11 luglio 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Lavori di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali a seguito del nubifragio del 19 giugno 1996» predisposto dal comune di Careggine — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori	L.	300.000.000
B) - Somme a disposizione per:		
b.1) per progettazione	»	18.278.400
b.2) per direzione lavori	»	10.281.600
b.3) per IVA	»	35.426.400
b.4) imprevisti	»	1.013.600
Importo totale di progetto	L.	365.000.000

2. Presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinato all'acquisizione del parere favorevole degli enti, previsti dal vigente ordinamento.

Firenze, 3 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6337

ORDINANZA 3 settembre 1996.

Intervento n. 25. Torrente Cardoso e Torrente Serra - interventi di rimodellamento dell'alveo, parte alta, ed eliminazione di ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Secondo stralcio. Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia, frazione Mulina, in comune di Stazzema. Presa d'atto del progetto e affidamento dei lavori. (Ordinanza n. 57).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di un sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario delegato dalla suddetta

ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, nonché con la possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri, in caso di assenza o impedimento di questo;

Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale si opera altresì l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 17 luglio 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la quale si approva la integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in base alle segnalazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile contestualmente alla presa d'atto di cui al punto precedente;

Vista l'ulteriore presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano;

Vista l'ordinanza commissariale n. 30 del 7 agosto 1996 che integra la precedente ordinanza n. 14;

Vista l'ordinanza n. 15 del 23 luglio 1996, con la quale l'ufficio del genio civile di Arezzo è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento «Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza) e Torrente Serra (tratto M. Altissimo-Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza»;

Vista l'ordinanza n. 34 del 13 agosto 1996 con la quale sono stati aggiudicati i lavori relativi al primo stralcio dell'intervento citato sulla base della perizia redatta dall'ufficio del genio civile di Arezzo;

Considerato che in relazione anche ai recenti violenti temporali che hanno ulteriormente aggravato il dissesto idrogeologico, è urgente e indifferibile procedere alla perizia e alla realizzazione di un secondo stralcio dell'intervento al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Verificato che l'ufficio del genio civile di Arezzo già impegnato nelle realizzazioni del primo stralcio non può provvedere ai conseguenti adempimenti;

Ritenuto pertanto di affidare la perizia del secondo stralcio all'ufficio del genio civile di Lucca e di provvedere direttamente alla procedura per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/96;

Vista la perizia predisposta in data 26 agosto 1996 dell'ufficio del genio civile di Lucca, relativa «Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia, frazione Mulina, in comune di Stazzema», quale secondo stralcio dell'intervento n. 25 «Torrente Cardoso - Interventi di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza»;

Ritenuto di prendere atto di detta perizia ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996, e successive integrazioni;

Visto il verbale di somma urgenza redatta dallo stesso genio civile di Lucca dal quale risulta che lungo l'asta del torrente permangono notevoli quantitativi di materiale soggetto a mobilitazioni in caso di piene anche non eccezionali per cui si rende necessario, intervenire urgentemente a tutela della pubblica incolumità, per migliorare la capacità di deflusso del torrente nel tratto a monte della strada provinciale;

Ritenuto pertanto, per tali ragioni di estrema ed eccezionale urgenza, di procedere all'avvio dei lavori indicati nella sopra menzionata perizia con le procedure più celeri consentite;

Invitate a mezzo fax in data 29 agosto 1996 a trattativa privata le seguenti ditte, per l'affidamento dei lavori sulla base del prezzo totale indicato nella perizia:

Viti escavazioni S.p.a. - Via Aurelia km 373 - Pietrasanta - fax 0584/799624;

Rosi Leopoldo S.p.a. - Via Amendola n. 93 - Pescia - fax 0572/478562;

Bosi Picchiotti S.r.l. - Via Fermi n. 30 - Castelnuovo Garfagnana - fax 0583/62925;

Cavani Co.Mo.Ter. S.r.l. - Via per Coreglia n. 127 - Piano di Coreglia - fax 0583/779087;

Ceccarelli & Baldini S.n.c. - Via Aurelia, località Porta - Montignoso - fax 0585/340229;

Considerato che hanno presentato la propria offerta, in busta chiusa entro il termine delle ore 12 del 3 settembre 1996 stabilito dalla lettera di invito, le ditte:

Viti escavazioni S.p.a., Rosi Leopoldo S.p.a. e Bosi Picchiotti S.r.l.;

Considerato che, immediatamente dopo lo scadere del suddetto termine, sono state aperte le buste dal sottoscritto sub-commissario, alla presenza del dott. Paolo Giusti e del dott. Paolo Rosati da cui risultano offerti i seguenti ribassi sull'importo dei lavori:

Viti escavazioni S.p.a 1,00% (unpercento);

Rosi Leopoldo S.p.a. 7,89% (settevirgolaottantanovepercento);

Bosi Picchiotti S.r.l. 2,58% (duevirgolacinquantottopercento);

Visto il verbale di apertura delle buste;

Rilevato pertanto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Rosi Leopoldo S.p.a. - Via Amendola, 93 - Pescia (Pistoia);

Ordina:

1. È preso atto del progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Lucca relativo a «Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia, frazione Mulina, in comune di Stazzema», quale secondo stralcio dell'intervento n. 25 «Torrente Cardoso - Interventi di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza».

2. Il suddetto progetto è fatto proprio del sub-commissario;

3. I lavori di cui al precedente punto 1 sono aggiudicati alla ditta Rosi Leopoldo S.p.a. - Via Amendola n. 93 - Pescia (Pisotia) per l'importo di L. 41.483.875 risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 7,89% all'importo di L. 45.037.320.

4. La direzione dei lavori è affidata al genio civile di Lucca.

5. A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto è così determinato:

A - Lavori appaltati	L.	41.483.875
B - IVA 19%	»	7.881.936
C - Somme a disposizione per imprevisti	»	5.634.189
	L.	55.000.000

6. A seguito per conferma della presente aggiudicazione dell'intervento previsto nel piano di cui alle ordinanze commissariali n. 13/96 e n. 17/96, denominato «Torrente Cardoso (tratto Cardoso - Seravezza) e Torrente Serra (tratto Monte Altissimo - Seravezza) - Interventi di rimodellamento alveo, parte alta ed eliminazione ostacoli - Primo intervento di messa in sicurezza» e finanziato per L. 2.000.000.000, restano disponibili L. 1.737.400.000.

Firenze, 3 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6338

ORDINANZA 4 settembre 1996.

Piano degli interventi relativi al progetto n. 134 in comune di Stazzema. Consolidamento del muro di contenimento del parcheggio in località Colletto in frazione Terrinca. Presa d'atto. (Ordinanza n. 58).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano d'interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comune di Stazzema. Consolidamento muro di contenimento del parcheggio in località Colletto in frazione Terrinca per l'importo di L. 270.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Stazzema — ente attuatore — approvato dalla giunta municipale con atto n. 273 in data 2 settembre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Consolidamento muro di contenimento del parcheggio in località Colletto in frazione di Terrinca», predisposto dal comune di Stazzema — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	220.000.000
B - Somme a disposizione per:		
b.1 - spese tecniche	»	22.000.000
b.2 - IVA su spese tecniche	»	4.180.000
b.3 - IVA su lavori	»	22.000.000
b.4 - espropriazioni, sinistri ecc.	»	1.820.000
Importo totale di progetto	L.	270.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 4 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A6339

ORDINANZA 5 settembre 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath. (Ordinanza n. 59).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui il primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e del torrente Vezza;

Viste le proprie ordinanze n. 39, n. 41 e n. 42 del 22 agosto 1996 con le quali si affidano gli incarichi professionali per le progettazioni definitive (ex di massima) per la sistemazione idraulica del bacino del torrente Cardoso;

Considerato che i professionisti incaricarti prof. ing. Ugo Maione e prof. ing. Armando Brath hanno fatto presente la necessità di poter disporre di studi di base per l'espletamento degli incarichi di progettazione (con nota n. 269 DC/gs del 1° agosto 1996, riconfermata con nota del 29 agosto 1996 a seguito di ulteriore sopralluogo nelle zone alluvionate);

Preso atto che i medesimi professionisti hanno espresso la disponibilità ad eseguire studi di base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico per la sistemazione del torrente Cardoso necessari alla progettazione di cui alle ordinanze n. 39, n. 41 e n. 42 soprarichiamate;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi della disposizione di cui all art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per gli studi di base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico per la sistemazione del torrente Cardoso ai proff. ingg. Ugo Maione e Armando Brath segnalati dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, sono idonei a svolgere l'incarico medesimo;

Ritenuto in conseguenza del nuovo incarico affidato di rideterminare il termine indicato nell'art. 3 delle convenzioni allegate alle citate ordinanze n. 39, n. 41 e n. 42 stabilendolo al 10 ottobre 1996;

Valutato di determinare in L. 65.000.000 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere ai sopracitati professionisti ciascuno per la metà;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath l'incarico per gli «Studi di base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico necessari alla realizzazione dei progetti definitivi (ex di massima) per la sistemazione del torrente Cardoso» il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 65.000.000 al netto di IVA e contributi alla Cassa di previdenza da corrispondere ai predetti professionisti, ciascuno per la metà.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub-commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

5. Il termine del 10 settembre 1996 per la consegna degli elaborati indicato nelle convenzioni allegate alle ordinanze n. 39, n. 41 e n. 42 del 22 agosto 1996 è rideterminato nella data del 10 ottobre 1996.

Firenze, 5 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
19 GIUGNO 1996
(Ordinanza D.P.C. n. 2449/96)

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno ... . del mese di........... . .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13,

fra

Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. . del ... .; del codice fiscale 94068020480,

e

prof. ing. Ugo Maione, nato a S. Pietro Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930, residente in Milano, viale Cirene n. 1, codice fiscale MNAGUO30R19I113R;

prof. ing. Armando Brath, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957, residente in Milano, via Fucini n. 8, codice fiscale BRTRND57P11H224O;

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera:

primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione opere di contenimento afflussi solidi;

primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e torrente Vezza tra le località Ferriera e Nespolo;

verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, Canale Farneto, Canale Deglio;

che per l'espletamento di queste ultime iniziative progettuali risultano necessari studi base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico.

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida ai proff. ingg. Ugo Maione e Armando Brath l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: studi di base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico per la sistemazione del torrente Cardoso.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico i professionisti faranno riferimento al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 109/1994, dott. ing. Luigi Macchi il quale potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Lo studio dovrà contenere tutti gli elementi necessari alle progettazioni di massima di cui sopra e in particolare:

relazioni descrittive con indicazioni progettuali;

elaborati grafici necessari nelle scale adeguate;

capitolato speciale d'appalto;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione appaltante.

Art. 3.

Lo studio completo dovrà essere consegnato all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 ottobre 1996 esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione dei risultati degli studi fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze, ai progettisti spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera.

Art. 5.

Per l'incarico di cui all'art. 1 è corrisposto ai professionisti un compenso determinato e concordato in complessive L. 65.000.000 importo che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo. Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Saranno a carico dei professionisti il diritto alla tassazione delle notule come tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche.

Art. 9.

Lo studio e la documentazione relativa ed i rilievi grafici rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22605 «disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche».

Art. 11.

I progettisti proff. ingg. Ugo Maione e Armando Brath dichiarano aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del piano interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione rogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della ota del D.P C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbligano a pettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti che biano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il esente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

A6340

UNIVERSITÀ DI PISA

ECRETO RETTORALE 16 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con gio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive odificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, pprovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, onvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e ccessive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 iglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 iarzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della cerca scientifica e tecnologica 7 ottobre 1994;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle utorità accademiche di questa Università (consiglio della icoltà di agraria in data 16 gennaio 1996 e senato ccademico in data 20 febbraio 1996);

Visto il parere favorevole espresso. dal Consiglio niversitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la iodifica proposta, in deroga al termine triennale di cui ll'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato on regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo stauto dell'Università degli studi di Pisa, approvato modificato con i decreti indicati nelle premesse, è lteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 307 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 307. — È istituita presso l'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali.

Il conseguimento del diploma di specializzazione in biotecnologie vegetali consente l'assunzione della qualifica di specialista in biotecnologie vegetali.

Il corso di studio della scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali ha durata biennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 308. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

biotecnologie agro-industriali;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze biologiche;

scienze forestali e ambientali;

scienze naturali.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 309. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessario, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 310. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 309, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel comma seguente, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali e alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica vegetale:

Settori: G07A; E01E; E05A.

Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante:

Settori: G04X; G08B; E11X.

Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica:

Settori: G04X.

Area 4. Resistenza alle malattie:

Settori: G06A; G06B; G07A.

Area 5. Diritto e legislazione:

Settori: N01X; N03X.

Art. 311. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 312. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 settembre 1996

Il rettore

96A6341

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Istituzione della facoltà di scienze della formazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991/1993;

Visto l'art. 7 del decreto medesimo, che prevede lo scorporo della facoltà di magistero de «La Sapienza» e la contestuale trasformazione in facoltà di lettere e filosofia della Terza Università di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991);

Visti i commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 15 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1995, n. 264;

Visto il documento generale di programmazione universitaria per il triennio 1994/1996 del comitato di coordinamento della regione Lazio che prevede per l'Università di Roma Tre, con priorità A, al punto 2B, l'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/1996, nel quale si specifica che il corso di laurea in scienze della formazione primaria può essere istituito unicamente presso la facoltà di scienze della formazione;

Visto il parere del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 22 febbraio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 13 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, per scorporo del corso di laurea in scienze dell'educazione della facoltà di lettere e filosofia, la facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

Presso la facoltà di scienze della formazione è attivato il corso di laurea in scienze dell'educazione.

Art. 3.

Possono essere attivati presso la facoltà di scienze della formazione, con successivi provvedimenti, i corsi previsti nel decreto ministeriale 2 agosto 1995.

Art. 4.

In aggiunta ai corsi previsti nel precedente art. 3, verrà istituito un apposito corso di diploma, derivante dalla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in ricerca e applicazione per la formazione di educatori di comunità.

Art. 5.

Fanno parte della facoltà di scienze della formazione i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, i professori associati e i ricercatori, nonché gli assistenti del ruolo ad esaurimento, facenti capo attualmente al corso di laurea in scienze dell'educazione. Possono proporre opzione entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, i professori associati e i ricercatori, nonché gli assistenti del ruolo ad esaurimento, appartenenti ai raggruppamenti disciplinari previsti dalla tabella del corso di laurea in scienze dell'educazione (XV).

Art. 6.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in pedagogia dell'ex facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza», poi trasformata in facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma Tre, conservano il diritto al completamento degli studi presso la facoltà di scienze della formazione. Gli studenti iscritti al corso di diploma in vigilanza scolastica dell'ex facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza», poi trasformata in facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma Tre, conservano il diritto al completamento degli studi presso la facoltà di scienze della formazione.

Art. 7.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze dell'educazione della facoltà di lettere e filosofia vengono trasferiti, conservando la medesima posizione curriculare, alla facoltà di scienze della formazione - corso di laurea in scienze dell'educazione.

Art. 8.

Lo statuto della facoltà suddetta, per il solo corso di laurea in scienze dell'educazione, è articolato come risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1996

Il rettore: BOSCO TEDESCHINI LALLI

ALLEGATO

STATUTO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Titolo di ammissione. quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi; gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in:

a) un biennio iniziale comune,

b) tre bienni di indirizzo:
insegnanti di scuola secondaria superiore;
educatori professionali extrascolastici;
esperti nei processi di formazione.

Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a 20 annualità, cioè a 40 semestralità, di cui 20 al primo biennio e 20 nel secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio (20 semestralità), del secondo biennio (20 semestralità), e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole al termine di due semestri di una lingua straniera e un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.
Titolo di studio rilasciato: diploma di laurea in scienze dell'educazione.
L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Primo biennio (20 insegnamenti semestrali e 3 prove di idoneità).

Per completare il primo biennio occorre aver seguito i seguenti insegnamenti e superati i relativi esami:

a) *Area pedagogica* (4 semestri):

1) pedagogia generale;
2) storia della pedagogia;
3) storia della scuola e delle istituzioni educative,
4) un ulteriore semestre da scegliersi tra pedagogia generale e storia della pedagogia.

b) *Area filosofica* (3 semestri):

1) filosofia teoretica;
2) storia della filosofia;
3) un ulteriore semestre da scegliersi tra storia della filosofia e filosofia teoretica.

c) *Area psicologica* (3 semestri):

1) psicologia generale;
2) psicologia dell'età evolutiva;
3) psicologia sociale.

d) *Area socio-antropologica* (3 semestri):

1) antropologia culturale;
2) sociologia dell'educazione;
3) sociologia.

e) *Area della metodologia della ricerca* (3 semestri)

1) pedagogia sperimentale;
2) metodologia della ricerca sociale;
3) statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) *Area storica* (2 semestri da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) storia medievale,
2) storia moderna;
3) storia contemporanea.

g) *Insegnamenti opzionali due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione* (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte;

h) *Idoneità*·

1) lingua straniera (2 semestri);
2) informatica (1 semestre).

Gli studenti possono seguire due corsi semestrali della medesima disciplina nello stesso anno accademico o in due successivi anni accademici.

Secondo biennio (20 insegnamenti semestrali).

Primo indirizzo: insegnanti di scuola secondaria superiore:

a) *Area pedagogica* (5 semestri):

1) educazione comparata;
2) metodologia e didattica,
3) docimologia;
4) tecnologie dell'istruzione;
5) letteratura per l'infanzia.

b) *Area filosofica* (7 semestri):

1) estetica;
2) filosofia teoretica;
3) filosofia morale;
4) logica;
5) filosofia della scienza,
6) filosofia del linguaggio;
7) storia della filosofia.

c) *Area storica* (3 semestri) da scegliersi fra:

1) storia antica;
2) storia medievale;
3) storia moderna;
4) storia contemporanea.

Cinque corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle aree sotto elencate:

d) *Area psicologica*·

1) psicologia generale;
2) storia della psicologia,
3) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia),
4) psicologia dinamica;
5) psicologia dell'età evolutiva;
6) psicologia sociale

e) *Area socio-antropologica*·

1) sociologia della famiglia;
2) sociologia delle comunicazioni di massa,
3) sociologia dei processi culturali,
4) storia della sociologia,
5) sociologia,
6) antropologia culturale;
7) sociologia dell'educazione.

f) *Area giuridica:*

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Secondo indirizzo: educatori professionali extrascolastici:

a) *Area pedagogica* (7 semestri):

1) pedagogia generale;
2) pedagogia speciale;
3) storia della scuola e delle istituzioni educative;
4) educazione degli adulti;
5) metodologia e didattica;
6) docimologia;
7) tecnologie dell'istruzione.

b) *Area filosofica* (2 semestri, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) filosofia morale;
2) filosofia del linguaggio;
3) estetica.

c) *Area della metodologia della ricerca* (2 semestri):

1) pedagogia sperimentale;
2) statistica applicata alla ricerca educativa.

Nove corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle aree sotto elencate:

d) *Area psicologica:*

1) psicologia dell'età evolutiva;
2) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia);
3) psicologica sociale;
4) psicologica dinamica;
5) neuropsichiatria;
6) psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale.

e) *Area socio-antropologica:*

1) antropologia culturale;
2) sociologia della famiglia;
3) sociologia dei processi culturali;
4) sociologia delle comunicazioni di massa;
5) sociologia dell'organizzazione.

f) *Area biologico-medica:*

1) fondamenti di biologia;
2) igiene;
3) puericultura;
4) metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) *Area giuridica:*

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) legislazione minorile,
3) legislazione e organizzazione di servizi sociali;
4) istituzioni e politica scolastica;
5) diritto e legislazione universitaria;
6) istituzioni e politica dei beni culturali;
7) diritto e legislazione dei beni culturali.

h) *Area della conservazione, documentazione, comunicazione delle forme della cultura:*

1) storia del teatro e dello spettacolo;
2) filmologia;
3) storia della musica;
4) fondamenti della comunicazione musicale;
5) storia dell'arte e del restauro;
6) biblioteconomia;
7) museografia;
8) archivistica.

Terzo indirizzo: esperti nei processi formativi:

a) *Area pedagogica* (5 semestri):

1) educazione degli adulti,
2) educazione comparata;
3) metodologia e didattica;
4) docimologia;
5) tecnologia dell'istruzione.

b) *Area filosofica* (1 semestre):

1) logica.

c) *Area della metodologia della ricerca* (3 semestri):

1) pedagogia sperimentale;
2) metodologia della ricerca sociale;
3) statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) *Area dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione* (6 semestri):

1) economia dell'istruzione;
2) sociologia dell'organizzazione;
3) teoria della comunicazione;
4) archivistica;
5) biblioteconomia;
6) informatica.

e) *Area socio-antropologica* (1 semestre da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) antropologia culturale;
2) sociologia dei processi culturali;
3) sociologia delle comunicazioni di massa.

f) *Area psicologica* (1 semestre, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia);
2) psicologia sociale.

g) *Area giuridica* (1 semestre da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) istituzioni e politica scolastica;
3) diritto e legislazione universitaria.

h) *Insegnamenti opzionale: due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte.*

Gli studenti possono seguire due corsi semestrali della medesima disciplina nello stesso anno accademico o in due conseguenti anni accademici.

Discipline opzionali comuni ai tre indirizzi:

filosofia dell'educazione;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

metodologia della formazione professionale;

metodologia della ricerca educativa;

pedagogia della famiglia;

pedagogia della motricità;

pedagogia delle comunità;

pedagogia dello sport;

pedagogia interculturale;

pedagogia sociale;

pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;

psicopedagogia dell'apprendimento scolastico;

psicopedagogia dell'orientamento e della formazione professionale;

storia dell'educazione;

storia del libro.

96A6315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di dodici richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 38 e l'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:

- articolo 1;
- articolo 2;
- articolo 3, comma 1,

(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo. — 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)

Comma 2,

(I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi.

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti, ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.)

Comma 3,

(Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.)

Comma 8,

(Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.)

Comma 9,

(Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato).

Comma 10,

(Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.)

Comma 11,

(I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)

Comma 12,

(Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)

Comma 13,

(Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.)

- articolo 4;
- articolo 5;
- articolo 6:
- articolo 7, comma 1,

(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto

e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- la legge 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità";

- il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione";

- l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", limitatamente alle parole "la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

- l'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", limitatamente alle parole "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

- l'art. 13, comma 1, lett. *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";

- l'articolo 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", limitatamente alle parole "atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato:

- l'articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole "non" e "se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente", del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole "e con la Comunità economica europea" e l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

- gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Nome generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 "Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni, articoli 1, 2 e 3?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- la legge 8 giugno 1962, n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali",

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali",

- l'articolo 52 e l'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della legittimità", comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.", della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati.

- il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni";

il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio";

la legge 4 gennaio 1951, n. 2 "Varianti ai ruoli organici della amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e del Commercio e del Corpo delle Miniere presso il Ministero stesso";

- la legge 7 giugno 1951, n. 434 "Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico delle Amministrazioni centrali del Ministero dell'industria e commercio";

- la legge 15 dicembre 1960, n. 1483 "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio",

- la legge 26 settembre 1966, n. 792 "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura";

- l'articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

- la legge 12 ottobre 1966, n. 842 "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";

- l'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576 "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni";

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della L. 12 agosto 1982, n 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art 4, comma 3, limitatamente alle parole "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed" del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 "Attuazione, della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonché quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato";

comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza della Giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei Comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale";

comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresì";

- l'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";

- l'art. 48 (Potere sostitutivo);

- l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto"
della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.

96A6457

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Jyväskylä (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Jyväskylä (Finlandia) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Helsinki con circoscrizione territoriale: le province di Keski Suomi (Finlandia Centrale) e Mikkeli.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro: DINI

96A6358

Istituzione di un consolato onorario in Paramaribo (Suriname)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Paramaribo (Suriname) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Paramaribo (Suriname) un consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Brasilia, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato del Suriname.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: DINI

96A6357

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 settembre 1996

Dollaro USA	1526,33
ECU	1906,39
Marco tedesco	998,91
Franco francese	295,14
Lira sterlina	2384,28
Fiorino olandese	890,56
Franco belga	48,524
Peseta spagnola	11,873
Corona danese	260,09
Lira irlandese	2441,21
Dracma greca	6,327
Escudo portoghese	9,820
Dollaro canadese	1120,16
Yen giapponese	13,674
Franco svizzero	1213,49
Scellino austriaco	142,00
Corona norvegese	234,37
Corona svedese	230,08
Marco finlandese	333,55
Dollaro australiano	1210,07

96A6458

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato presso la ragioneria centrale in data 22 agosto 1996 al n. 31/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Provincia di Alessandria. — «Terra di antiche tradizioni di libertà, fedele alle sue glorie civili e sociali, le popolazioni dell'alessandrino, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, opposero una strenua resistenza alle forze germaniche di occupazione. Costituiti i Comitati di liberazione nazionale, iniziarono i moti di ribellione e di lotta, cui presero parte numerose unità SAP e GAP e otto divisioni partigiane.

Nelle drammatiche battaglie del 5-11 aprile 1944, presso il Monastero della Benedicta, meno di mille partigiani, parte dei quali ancora disarmati, si difesero accanitamente di fronte a soverchianti forze tedesche. Nell'impari lotta, 96 partigiani vennero catturati, 79 caddero in combattimento, 350 furono fatti prigionieri e trasferiti nei campi di sterminio in Germania, dopo che 19 di loro erano stati fucilati al passo del Turchino, insieme ad altri 40 ostaggi. I 5.680 partigiani combattenti della provincia, di cui 535 caduti e 75 uccisi per rappresaglia, oltre alle centinaia di cittadini feriti e mutilati a seguito di devastanti bombardamenti di Alessandri e Novi Ligure, stanno a dimostrare l'asprezza della lotta fatta di sacrifici, privazioni e rappresaglie feroci. Contro quel regime del terrore, le popolazioni dell'alessandrino tradizionalmente pacifiche, seppero eroicamente manifestare tutto il loro amore per la libertà e la giustizia, a difesa di una Patria occupata ed oppressa. — Provincia di Alessandria, settembre 1943-aprile 1945».

96A6350

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Andrea a Morgiano in Bagno a Ripoli

Con decreto ministeriale 27 agosto 1996 viene estinta la parrocchia di S. Andrea a Morgiano, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze). Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla parrocchia di S. Bartolomeo a Quarate, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), frazione Antella, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

96A6346

Estinzione della parrocchia di S. Stefano a Tizzano in Bagno a Ripoli

Con decreto ministeriale 27 agosto 1996 viene estinta la parrocchia di S. Stefano a Tizzano, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze). Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla parrocchia di S. Bartolomeo a Quarate, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), frazione Antella, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

96A6347

Riconoscimento della personalità giuridica della Società di vita apostolica «Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica alla Società di vita apostolica «Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo», con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto, datato 19 dicembre 1995, composto di nove articoli. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, due donazioni disposte rispettivamente da Luigia o Luigina Aresi con atto pubblico 2 marzo 1992, n. 2174 di repertorio, per notaio Alessandro Cabizza, e dall'associazione laicale denominata Fraternità di comunione e liberazione, con sede in Milano, con atto pubblico 11 novembre 1991, n. 50485 di repertorio, per notaio Nicoletta Scherillo. Formano rispettivamente oggetto delle liberalità: le porzioni immobiliari site in Treviglio (Bergamo), via E. De Amicis, costituite da alloggio e box facenti parte di fabbricato condominiale, descritte nella perizia giurata 10-12 marzo 1992 del perito Mario Manenti e valutate L. 91.270.000 dell'Ufficio Tecnico Erariale di Bergamo; le unità immobiliari site in Trieste, via Cavana, costituenti due alloggi al primo piano, due vani al piano terra ed un locale al terzo piano più accessori, descritte nella perizia giurata 29 luglio 1992 del geom. Alessandro Gerdina ed ivi valutate L. 450.000.000, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Trieste.

96A6345

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.10228.XVJ(967) del 27 agosto 1996 l'artificio pirotecnico denomiato «Schuttler 6 di colore oro» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza delle società Tecfinance S.p.a. di Roma, Appia - Industrie acque minerali S.p.a. di Roma, Cominvestor S.p.a. di Roma, SI.M.I. S.p.a. di Napoli, S.p.a. Ingg. Nervi & Bartoli di Roma, M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Minturno, FER.CO. S.p.a. di Roma, Ortogela S.p.a. di Roma, Lectio S.r.l. di Roma.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente del comitato di sorveglianza delle società Tecfinanze S p.a. di Roma, Appia - Industrie acque minerali S p a di Roma, Cominvestor S.p a. di Roma, SI.M.I. S p a. di Napoli, S.p a Ingg. Nervi & Bartoli di Roma, M.C.M. - Minturno contenitori metallici S p.a. di Minturno (Latina), FER CO. S p.a di Roma, Ortogela S.p a. di Roma, Lectio S r l. di Roma presentate dalla Banca nazionale dell'agricoltura ed ha provveduto alla relativa sostituzione nominando componente del predetto Comitato di sorveglianza in rappresentanza dei creditori il Monte dei Paschi di Siena.

A seguito del predetto provvedimento, il comitato di sorveglianza predetto risulta pertanto composto da:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n 25/C, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta;

un rappresentante della S p a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della Nuova Italsider S p a , in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante del Monte dei Paschi di Siena, in rappresentanza dei creditori

96A6360

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili, sono state sollecitate a consegnare i punzoni in propria dotazione mediante il Foglio degli Annunzi legali n 34 del 7 maggio 1996 della provincia di Vicenza.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
976 VI	Righetto Giovanni	Costabissara	8
1041 VI	I E Italtrade S.r l	Trissino	5
1195 VI	Vi Pre S.r.l.	Vicenza	7
1221 VI	Stil-Oro	Cassola	5
1577 VI	Vibor di Beghin Gianna e C. s.n c.	Vicenza	1
1751 VI	Giometal di Bonato Ivo e C s n.c.	Bassano	2
1833 VI	Carlassare Riccardo	Vicenza	2
1893 VI	Castagna Alessandro	Marano Vicentino	5
1955 VI	Stile Oro di Lorenzato C e C. s.n c.	Cassola	5
1975 VI	L.M P. di Sartori L. e C. s.n.c.	Sovizzo	3
2079 VI	New gold di Rizzetti Cesare Silvano	Thiene	2

96A6354

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° ottobre 1996-1° aprile 1997 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° aprile 1993-1° aprile 1998» a tasso variabile (cod. 48628).

Si rende noto che, per il periodo 1° ottobre 1996-1° aprile 1997, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° aprile 1993-1° aprile 1998» (cod. 48628) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 2 marzo 1993, nella misura del 4,50%.

96A6456

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./43 del 20 marzo 1996, concernente la specialità medicinale OKI GRANULATO, alla pag. 56, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... che presso *la Fine Foods NTM S.p.a., sita in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 45.*», leggasi: «... che presso *l'Officina consortile della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. di Reggello (Firenze).*».

96A6371

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./115 del 16 aprile 1996, concernente la specialità medicinale OKI GRANULATO, alla pag. 41, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sono effettuati presso l'officina consortile della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., sita in località Prulli - Reggello (Firenze).», leggasi: «... sono effettuati *sia presso l'officina farmaceutica Dompé L'Aquila via Campo di Pile s/n che* presso l'officina consortile della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., stabilimento di Reggello (Firenze).».

96A6372

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./200 del 20 maggio 1996, concernente la specialità medicinale METHERGIN, alla pag. 56, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «fiale 0,2 mg/ml, AIC *0044225025.*», leggasi: «*6* fiale 0,2 mg/ml, AIC *004225025.*».

96A6373

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./261 del 13 giugno 1996, concernente la specialità medicinale BRONCHO-VAXOM[R], alla pag. 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «10 capsule *adulti,* A.I.C. 026029037; 30 capsule *adulti,* A.I.C. 026029088», leggasi: «10 capsule *bambini,* A.I.C. 026029037; 30 capsule *bambini,* A.I.C. 026029088»; inoltre, dove è scritto: «Titolare AIC: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale n. 00696360155.», leggasi: «Titolare AIC: *Laboratoires OM s.a. Meyrin 2 Ginevra (Svizzera), rappresentata in Italia dalla* Byk Gulden Italia S.p.a., Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale n. 00696360155.».

96A6369

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./313 del 17 giugno 1996, concernente la specialità medicinale APRENIN, alla pag. 56, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... oppure presso l'officina *consortile* della società Doppel farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza, stradone Farnese, 118.», leggasi: «... oppure presso l'officina della società Doppel farmaceutici S.r.l. sita in Piacenza, stradone Farnese, 118.».

96A6370

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 1996).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, nell'art. 4 relativamente all'art. 9 rinnovellato, al terzo rigo, dopo le parole: «... di cui al comma 6, ... » deve intendersi soppressa la virgola;

alla pag. 6, nell'art. 5 relativamente all'art. 10 rinnovellato, al comma 2, nono rigo, dove è scritto: «... *recessario,* ...», leggasi: «... *necessario,* ...»;

alla stessa pagina, nell'art. 5 relativamente all'art. 10 rinnovellato, al terzo comma, rigo quattordicesimo, dove è scritto: «... *docunento* ...», leggasi: «... *documento* ...»;

sempre alla stessa pagina, nell'art. 5 relativamente all'art. 10 rinnovellato, al quinto comma, lettera *a)*, al secondo rigo, dove è scritto: «... *quiscenza* ...», leggasi: «... *quiescenza* ...»;

inoltre, nella medesima pagina, nell'art. 5 relativamente all'art. 10 rinnovellato, al comma quinto, lettera *c)*, terzo rigo, dove è scritto: «... *regiori* ...», leggasi: «... *regioni* ...».

96A6421

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 1996).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 12, nell'art. 1, relativamente all'art. 2 rinnovellato, al comma quattordicesimo, quarto rigo, dove è scritto: «... *e* inquadrato, ..», leggasi: «... *è* inquadrato, ...»;

alla stessa pagina, nell'art. 1 relativamente all'art. 2 rinnovellato, al comma quindicesimo, primo rigo, dove è scritto: «15. Dalla data del *10* gennaio 1996 ...», leggasi: «15. Dalla data del *1°* gennaio 1996 ...»;

inoltre, alla medesima pagina, nell'art. 3, al secondo comma, secondo rigo, dove è scritto: «... *e* abrogato.», leggasi: «... *è* abrogato.».

96A6422

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 1996).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 24 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 15, primo comma, rigo 14°, dopo la parola: «introdotte,» deve intendersi soppressa la virgola.

96A6423

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./77 del 28 marzo 1996, concernente la specialità medicinale IRONAX, alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*IROMAX*», leggasi: «*IRONAX*», inoltre, dove è scritto: «sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., sita in Pisa, via Trieste n. 40.», leggasi: «sono effettuati *anche* presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., sita in Pisa, via Trieste n. 40.».

96A6368

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189